

(N. 2534)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VENTURI, SCARPINO, TOMASUCCI, SCHIAVETTI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BALDINI, STIRATI e TRIMARCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1967

Riconoscimento del valore di qualifica accademica del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1967, n. 265, è stato istituito in Urbino l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico della Università e degli Enti con essa convenzionati. Il medesimo decreto che ne approva lo statuto presenta, a nostro avviso, una lacuna in quanto non specifica la validità di qualifica accademica del diploma conseguito nei mesi di giugno-luglio 1967 dagli allievi che hanno superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi ricordato nell'articolo 20 titolo III del predetto decreto.

Risulta evidente il pregiudizio che tale lacuna reca al diritto degli allievi, i quali solo

in base al possesso del diploma con valore di qualifica accademica possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica che avranno inizio il 1° dicembre del corrente anno.

Si è ritenuto perciò doveroso intervenire con una norma transitoria al fine di colmare la lacuna e consentire agli aventi diritto di partecipare a pieno titolo ai concorsi.

Per questi motivi i presentatori confidano nel consenso degli onorevoli senatori per la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in educazione fisica conseguito nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e successivamente alla entrata in vigore dello statuto medesimo, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, di detto statuto.